

Con la sentenza n. **35442** del **23 maggio 2019**, la Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla legittimazione dei singoli soci, autori del reato presupposto, ad impugnare il capo della sentenza che afferma la responsabilità dell'ente.

Il caso

La vicenda riguarda la costituzione fittizia una società da parte di alcuni soggetti che si erano associati allo scopo di commettere più reati di natura patrimoniale, con modalità fraudolente. In particolare, in sede di merito era stato accertato che gli imputati avevano costituito una società di comodo, priva di sede legale e sprovvista di qualsiasi mezzo, che emetteva fatture per lavori eseguiti in favore di altre società, tutte riconducibili ai medesimi soggetti. Le fatture emesse venivano utilizzate per ottenere finanziamenti pubblici da parte degli istituti di credito autorizzati ad erogarli dietro presentazione delle stesse.

La Corte d'Appello aveva dichiarato l'improcedibilità nei confronti degli imputati per estinzione dei reati loro ascritti, mentre aveva tenuto ferma la dichiarazione di responsabilità a carico dell'ente e le relative confische.

Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione avverso il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'ente.

La sentenza

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i singoli soci imputati non siano legittimati a proporre l'impugnazione nell'interesse dell'ente, sul presupposto che tale potere spetti soltanto ai legali rappresentanti delle società indicate.

L'argomento principale proposto dai ricorrenti a sostegno dell'impugnazione, da parte loro, del capo della sentenza che dichiara la responsabilità dell'ente, riposa sul fenomeno processuale dell'**estensione dell'impugnazione** in favore del non impugnante, regolato dall'art. 587 c.p.p. e dall'art. 72 d.lgs. 231/2001.

La suprema Corte rileva che tale meccanismo non implica l'estensione all'ente dei motivi di impugnazione proposti dall'autore del reato "presupposto", ma soltanto che anche l'ente non impugnante possa beneficiare dei motivi dedotti dall'imputato diligente - in sede di impugnazione dei capi della sentenza **che riguardano la propria responsabilità** -, qualora ne sia riconosciuta la fondatezza e purché tali motivi non siano esclusivamente personale.

Nel caso in esame, invece, la suprema Corte rileva un **deficit di legittimazione attiva** all'impugnazione, che discende dal principio di **tassatività dei mezzi di impugnazione** di cui all'art. 71 d.lgs. 231/2001, in ragione del quale l'unico soggetto legittimato all'impugnazione è l'ente stesso per mezzo del proprio legale rappresentante. Questa affermazione è corroborata dal fatto che l'ente, nel sistema di responsabilità ideato dal legislatore con il d.lgs. 231/2001, non risponde direttamente del reato bensì di un **autonomo illecito** che si risolve nel non aver creato le condizioni per prevenire la consumazione del reato, qualora esso sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dei soggetti tassativamente indicati nell'art. 5 dello stesso decreto.

Infine, non rileva il fatto che rispetto alla responsabilità dei singoli soci sia stata dichiarata l'improcedibilità per intervenuta prescrizione in sede di giudizio di appello, perché la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato "presupposto" si estingue per una causa diversa dall'amnistia, purché l'illecito sia stato contestato entro cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Verona, 17 ottobre 2019

Marina Zalin

